



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2025

- integrazione -

Trento, 14 luglio 2025

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2025 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 07 luglio 2025 e della Giunta provinciale nella seduta del 11 luglio 2025;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia

Maurizio Fugatti

L'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali

Giulia Zanutelli

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie

Paride Gianmoena

sottoscrivono la seguente

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2025

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

1.1 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETÀ' - RISORSE AGGIUNTIVE

In sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 le parti hanno condiviso l'impegno di procedere con la revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo; tale attività è stata avviata e sono attualmente in corso la raccolta e l'analisi dei dati per addivenire alla formulazione di nuove proposte di riparto, da condividere in vista del Protocollo in materia di finanza locale per il 2026.

Nell'ambito del medesimo Protocollo d'intesa le parti hanno condiviso di destinare *“eventuali economie derivanti dalla gestione dei fondi di parte corrente all'integrazione del fondo perequativo dei Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente, come già avvenuto in sede di assestamento per il 2024”*.

Dalla gestione dei fondi di parte corrente è emersa, anche per l'anno in corso, la possibilità di destinare un importo di Euro 800.000,00.-, all'integrazione del fondo perequativo per i Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente. Le parti condividono di ripartire tale ammontare di risorse secondo i criteri di riparto individuati nell'allegato 1 – che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

1.2 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETÀ' – ONERI CONTRATTUALI

Con riferimento al contratto del personale del settore pubblico locale 2025-2027, la Giunta Provinciale si impegna a rendere disponibili per i Comuni e le Comunità le risorse finalizzate a garantire un aumento della retribuzione base del 6%, già a decorrere dal 2025.

1.3 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 il Fondo in oggetto era stato quantificato in Euro 75.563.000,00, distinti tra le singole quote che lo compongono come sotto riportato. Nel corso dell'esercizio, in applicazione dei criteri attualmente vigenti e dal confronto con le strutture provinciali competenti per materie, per alcune quote si sono rilevate delle eccedenze, mentre per altre si sono evidenziate delle maggiori esigenze, come di seguito riportato:

Tipologia trasferimento	Importo iniziale	Importo aggiornato
Servizio di custodia forestale	5.650.000,00.-	5.310.000,00.-
Gestione impianti sportivi	750.000,00.-	750.000,00.-
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	30.260.000,00.-	30.900.000,00.-
Trasporto turistico	1.520.000,00.-	1.520.000,00.-
Trasporto urbano ordinario	24.319.000,00.-	25.969.000,00.-
Trasporto urbano ordinario e turistico – quota IVA	3.279.000,00.-	3.386.000,00.-
Servizi integrativi di trasporto turistico	-	-
Polizia locale	6.200.000,00.-	6.200.000,00.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000,00.-	405.000,00.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000,00.-	1.500.000,00.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	600.000,00.-	910.000,00.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	30.000,00.-	30.000,00.-
Totale	75.563.000,00.-	76.880.000,00.-

Si conferma, come condiviso nei precedenti Protocolli d'intesa che le eventuali eccedenze sulle singole quote, fatta eccezione per quella relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico, possono essere utilizzate, qualora necessario, per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo.

Nello specifico, nel corso del 2025 si sono manifestate le seguenti necessità connesse alle quote sotto evidenziate:

- **servizi socio-educativi per la prima infanzia:** in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, in relazione al rinnovo del CCNL delle cooperative sociali (entrata in vigore a febbraio 2024) e del contratto integrativo provinciale CIP (entrata in vigore a gennaio 2025) e alle disposizioni dell'art. 48 della L.p. 9/2024, le parti hanno condiviso di assegnare le risorse rese disponibili per le finalità ivi indicate – a favore degli enti locali con servizio pubblico di nido d'infanzia gestito da un soggetto privato rientrante delle disposizioni del citato art. 48 – attraverso l'incremento del trasferimento standard per utente. Per l'anno 2024 l'assegnazione è avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 2196 di data 23 dicembre 2024, per sostenere i maggiori oneri relativi all'incremento del CCNL.

Nel Protocollo medesimo, la Provincia si era, altresì, impegnata “ad esaminare l'impatto effettivo del contratto integrativo provinciale sugli equilibri dei contratti in essere e sui nuovi contratti di affidamento, al fine di aggiornare eventualmente e compatibilmente con le risorse disponibili, gli importi previsti nel fondo citato”.

Alla luce di quanto sopra esposto e in relazione alle risorse che saranno complessivamente rese disponibili per le finalità in parola (sostegno dei maggiori oneri relativi al rinnovo del CCNL e del CIP), le parti concordano di adottare la medesima metodologia di riparto, già condivisa nel sopracitato Protocollo d'intesa, delle risorse tra gli enti locali, da destinare anche al ripristino dell'equilibrio sinallagmatico dei contratti già in essere, secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa contrattuale.

- **servizi integrativi di trasporto turistico:** la stessa sarà quantificata dopo la definizione dell'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tale finalità, ai sensi dell'art. 16 comma 1.2 lettera b) della L.P. n. 8/2020.

○ **servizio trasporto urbano ordinario**

Trasporto urbano ordinario e turistico – quota IVA

In data 6 maggio 2022 è stata avviata una procedura inerente alla verifica fiscale ai fini Iva a carico della società Trentino Trasporti Spa (attualmente riguarda le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021). In tal sede, la Guardia di Finanza ha verificato l'applicazione ai fini Iva delle erogazioni pubbliche percepite da Trentino Trasporti Spa per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, da parte della Provincia Autonoma di Trento e di alcuni Comuni del Trentino. Il controllo ha evidenziato, secondo la tesi dei verificatori, la mancata applicazione dell'Iva su somme che sono state classificate dalla Società come contributo non rilevante ai fini IVA ex art. 2 co.3 lett. a) del DPR 633/1972, ma che sono state riclassificate dai verificatori come corrispettivo imponibile ai sensi degli artt. 3 e 13 del medesimo Decreto.

Sono stati quindi emessi i Processi Verbali di Constatazione e a seguire una azione legale da parte di Trentino trasporti volta al pieno riconoscimento delle ragioni della Società, nonché alla tutela degli interessi degli Enti Soci, che conduca da un lato al completo ristabilimento dell'operatività del modello di contribuzione finora utilizzato negli affidamenti dei servizi prodotti da Trentino Trasporti, e dall'altro alla ripetizione di tutti gli importi nel frattempo versati a titolo di IVA.

L'assemblea dei soci ha dato mandato pieno alla Società affinché provveda alla prosecuzione dell'azione legale instaurata per le annualità contestate. Considerato il perdurare del contenzioso in essere, allo stato attuale risulta necessario per gli enti soci affidanti servizi a Trentino trasporti il versamento dell'IVA.

A tal fine le parti condividono di rendere disponibili le seguenti risorse (già incluse nella quantificazione delle quote del fondo specifici servizi di cui sopra) da assegnare agli Enti beneficiari del trasferimento relativo al trasporto urbano (ordinario e turistico) per l'annualità 2025:

- Euro 466.000,00.- per la corresponsione dell'IVA per la quota relativa al trasporto urbano turistico;
- Euro 2.920.000,00.- per la corresponsione dell'IVA per la quota relativa al trasporto urbano ordinario.

Resta inteso che, qualora il contenzioso si concluda con esito favorevole per la società Trentino Trasporti S.p.A, con conseguente ripetizione degli importi nel frattempo versati a titolo di IVA, gli Enti beneficiari si impegnano alla restituzione delle somme assegnate dalla Provincia per il medesimo titolo, anche attraverso recupero a valere su altre somme assegnate sui Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

Trasporto urbano ordinario

Alla luce di quanto concordato in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 con riferimento alle risorse per il rinnovo del contratto di II livello di Trentino Trasporti S.p.a, si rende disponibile a partire dal 2025 l'importo di Euro 1.650.000,00.-, già compreso nella quantificazione sopra esposta (quota "Trasporto urbano ordinario").

- **servizio di polizia locale:** in attuazione dell'impegno assunto in sede di Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2025, la Provincia – ripercorsa l'evoluzione della situazione sotto i profili normativi, amministrativi e organizzativi a partire dalla implementazione del "Progetto sicurezza del territorio" (anni 2002-2008), e considerate le esigenze emerse negli anni successivi in conseguenza del mutato contesto – ha avviato le interlocuzioni volte a formulare

una prima proposta di revisione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse destinate al sostegno dei corpi e servizi di polizia locale da parte della Provincia.

Le Parti concordano, pertanto, che per l'anno 2025 continuino a trovare applicazione le vigenti modalità e criteri di riparto delle risorse relative alla "componente polizia locale" stanziata sul "Fondo specifici servizi comunali" e che entro il corrente anno siano definiti i "Nuovi criteri di sostegno provinciale alle funzioni di polizia locale a livello intercomunale", che troveranno applicazione a partire dall'esercizio 2026.

2. RISORSE PER INVESTIMENTI

2.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE

2.1.1 Sistema idrico integrato

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 le parti hanno concordato di rendere disponibile un volume di risorse pari a 15 milioni di Euro per il finanziamento di interventi afferenti al sistema idrico integrato (paragrafo 4.3). Le parti condividono di rendere disponibili, per tale finalità, ulteriori **13,5 milioni di Euro**.

Con apposito provvedimento da assumere d'intesa, le parti condivideranno i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria e i criteri di determinazione della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m..

2.1.2 Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di prevenzione della calamità di interesse locale

La normativa provinciale in materia di protezione civile prevede che i comuni possano realizzare opere di prevenzione di interesse locale nonché provvedere alla loro manutenzione straordinaria, con possibilità di sostegno finanziario della Provincia per i costi correlati.

In coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione provinciali inerenti la difesa del suolo, la resilienza ambientale e una maggiore stabilità idrogeologica, le parti condividono la necessità di rendere disponibile un ammontare di risorse pari a **1 milione di Euro**, per la manutenzione straordinaria delle opere di prevenzione delle calamità naturali rinviando a successivo provvedimento – da assumere d'intesa tra le parti – i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria, nonché di determinazione della spesa ammissibile, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.

3. RISORSE STATALI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

Nel triennio 2020-2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato è intervenuto con specifiche assegnazioni di risorse finanziarie agli enti locali al fine di sostenere le minori entrate e le maggiori spese causate dalla pandemia. Agli enti locali trentini sono state attribuite per il tramite della Provincia di Trento:

- le risorse del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" di cui all'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e smi per un ammontare complessivo pari ad euro 72.093.651,10=;
- le risorse relative a specifici ristori di minori entrate per un ammontare complessivo pari ad euro 4.822.298,31=;
- le risorse relative a specifici ristori di maggiori spese per un ammontare complessivo pari ad euro 24.588.755,19=.

La normativa statale di riferimento ha previsto:

- la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, sulla base di apposite certificazioni COVID, trasmesse dai beneficiari dei trasferimenti di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la conseguente rimodulazione degli importi assegnati, prevedendo che le risorse ricevute in eccesso siano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2024 (successivamente modificato dal decreto ministeriale del 19 giugno 2024) ha approvato gli esiti del congruaggio finale delle risorse finanziarie assegnate agli enti locali, stabilendo per gli enti della Provincia di Trento la restituzione allo Stato dell'importo complessivo di euro 8.330.014= a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e dell'importo complessivo di euro 1.378.410= a valere sui ristori specifici di spesa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 12 aprile 2024 sono stati quindi determinati per ogni singolo ente locale trentino gli importi oggetto di restituzione allo Stato sulla base dei dati rilevati dalle certificazioni COVID del triennio 2020-2022; restituzione che avviene per il tramite della Provincia secondo le modalità indicate nella deliberazione n. n. 833 del 7 giugno 2024.

La legge n. 213 del 2023, art. 1, comma 508, ha inoltre istituito un fondo da destinare prioritariamente e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse, con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. In attuazione di tale disposizione normativa, con decreto ministeriale del 23 luglio 2024 sono stati assegnati alla Provincia di Trento euro 385.335= per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per un importo complessivo di **euro 1.541.340=**.

Con la manovra di assestamento per il 2025 la Provincia ha reso disponibile tale ammontare interamente nell'esercizio finanziario 2025 affinché tali risorse siano trasferite agli enti locali in un'unica soluzione.

Alla luce delle finalità della norma istitutiva del fondo, le parti condividono di ripartire tale importo fra i comuni trentini che, sulla base delle certificazioni COVID del triennio 2020-2022, sono risultati in deficit di risorse. Con successivo provvedimento della Giunta provinciale, da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno determinati i criteri e le modalità di riparto.

4. PROGETTI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI TECNICI

Il nuovo codice degli appalti prevede l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per opere di importo superiore ai 500 mila euro e per acquisire beni, servizi e forniture sopra i 140 mila euro (artt. 62-63 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato II.4 del medesimo codice).

In sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, anche in relazione alle disposizioni normative sopracitate, nel punto 7.2 le parti si sono impegnate a valorizzare e potenziare le centrali di committenza già qualificate quali APAC e Consorzio dei Comuni Trentini.

Stante la situazione organizzativa dei comuni, soprattutto di quelli di dimensioni ridotte, gli impatti della normativa sopra citata potrebbero comportare un rallentamento nella realizzazione degli investimenti, con conseguenti ricadute negative sul tessuto economico produttivo sociale.

In quest'ottica le parti condividono l'opportunità di avviare un percorso di confronto con gli Enti Locali per valutare la possibilità di attivare un sistema di supporto alle amministrazioni comunali anche attraverso le Comunità di Valle, al fine di garantire la messa a terra degli investimenti, nonché favorire una maggiore e uniforme qualità dei servizi tecnici prestati.

In questa prima fase, la Giunta provinciale si impegna, altresì, a valutare una semplificazione della disciplina in essere relativa alle assunzioni di personale degli enti locali che intendono condividere il personale dei servizi tecnici nonché delle possibilità di finanziamenti specifici, anche attraverso la rimodulazione degli strumenti già in essere, relativi al sostegno di progetti di riorganizzazione dei servizi nell'ambito dell'art. 7 della L.P. n. 36/1993.

A tal fine viene reso disponibile, dal 2025, l'ulteriore importo di Euro 250.000,00.-.

5. ALTRI IMPEGNI

5.1

Sono contabilizzate sul bilancio provinciale le risorse pari a 580.000 Euro derivanti dalla Regione Trentino Alto Adige ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e destinate all'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini definita al punto 7.3 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025.

5.2

Le parti condividono, in relazione alle risorse destinate al finanziamento degli oneri relativi all'assunzione di personale di cui all'art. 6 comma 4 della L.p. n. 36/1993 e previste nei Protocolli d'intesa relativi agli 2021-2022-2023, di consentire l'utilizzo delle risorse prenotate, eventualmente non utilizzate entro la data 31 ottobre, per altre finalità previste dalla citata legge.

5.3

La Giunta provinciale si impegna a rendere disponibili le ulteriori risorse per il sostegno dei maggiori costi relativi al CCNL e al contratto integrativo provinciale per le cooperative sociali con riferimento ai servizi socio-assistenziali afferenti alla quota dei trasferimenti correnti destinati alle Comunità.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 14 luglio 2025

Il Presidente della Provincia
Maurizio Fugatti

L'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti
locali
Giulia Zanutelli

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Paride Gianmoena

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE, A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI CON MARGINE DI PARTE CORRENTE RIDOTTO, QUALE QUOTA INTEGRATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO, DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.P. 36/1993.

Preso atto che alcuni comuni manifestano difficoltà nella gestione della parte corrente del bilancio relativa al funzionamento dell'ente nonché all'erogazione di un adeguato livello di offerta dei servizi ai propri cittadini, le parti condividono di destinare Euro 800.000,00=, derivanti da economie sul fondo specifici servizi comunali, all'integrazione del fondo perequativo dei Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente individuati secondo i criteri di seguito indicati.

CRITERI DI RIPARTO

I dati considerati sono relativi alla media del triennio 2021-2022-2023, in quanto sono gli ultimi disponibili e quindi maggiormente allineati all'attuale contesto economico e finanziario dei bilanci comunali. Sono stati desunti dalla BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) e dal Portale di finanza pubblica trentina, ovvero dai rendiconti trasmessi tramite interoperabilità qualora i valori non siano stati presenti nelle citate banche dati alla data di elaborazione.

Considerata la finalità delle risorse, ossia di aiutare gli enti con maggior difficoltà di bilancio ed al fine di evitare l'assegnazione di valori irrilevanti, a tutti gli enti interessati è attribuito un finanziamento minimo di importo pari a Euro 5.000,00.

Comuni beneficiari della quota - enti che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- non aver adottato politiche IMIS agevolative nel 2025 rispetto alle aliquote standard previste dalla normativa vigente in materia;
- avere un saldo di competenza (somma finale) di parte corrente negativo, al netto di addizionale IRPEF, entrate accantonate e vincolate e risorse straordinarie (relative alla quota "ex-fim" o al "fondo emergenziale") accertate in parte corrente.

Le risorse vengono ripartite secondo i criteri già utilizzati per il riparto della quota integrativa di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 di data 20 ottobre 2023, come sinteticamente riportato nel paragrafo successivo, utilizzando i dati del triennio 2021-2023.

Parametri di riparto:

- indice di autonomia finanziaria:
(T1E+T3E+quota ex fim estinzione anticipata mutui del 2015)/totale entrate correnti;
- margine di parte corrente rapportato alle entrate correnti:
(70% di O3 netto risorse straordinarie)/totale entrate correnti;
- indicatore medio della spesa corrente finanziata da entrate proprie e dalla quota di margine di parte corrente:
(T1S + T4S)*(indice di autonomia finanziaria + margine di parte corrente rapportato alle entrate correnti);

- indicatore medio della spesa corrente potenzialmente non autofinanziata:
(T1S + T4S) – indicatore medio della spesa corrente finanziata da entrate proprie e dalla quota di margine di parte corrente.

Quota delle risorse integrative da assegnare a ciascun comune: l'indicatore medio della spesa corrente non autofinanziata viene proporzionato in relazione alle risorse disponibili con una soglia minima di 5.000,00 Euro.